

*plicationem ad usum, & exactam collationem theoriæ & praxis.*

Quanti elogi però, e quante pubbliche azioni di grazie non si merita da tutta la Cristianità il S. Padre per la sua Enciclica, con cui ridusse a i minimi termini questa immensa contestazione, distinguendo il mutuo semplice, dal mutuo contrattato, ad un legale interesse; e quanti non ne merita Ella, che colla sua grand' opera dell' *Impiego del danaro* à dato motivo che Sua Santità dasse una sentenza così chiara, e così precisa!

L' unica parte che rimane, si è, come dissi, il dichiarare la regola, con cui debbasi misurare questo interesse, onde io ô osato di accennare doversi ne' contratti de' Principi, e de' privati con l' obbligo, ed ipoteca de' fondi, aver riguardo al frutto netto de' terreni, con cui si forma la stima di essi. Per conseguenza, mi sembra potersi in questo articolo del contratto di